

Per la quantificazione del fringe benefit, occorre verificare il **momento di immatricolazione, di assegnazione e di consegna al lavoratore** del mezzo.

Periodo	Calcolo	Percentuali
Immatricolati e assegnati fino al 30 giugno 2020	Percorrenza annua di 15.000 km moltiplicata per il costo chilometrico ACI	30%
Immatricolati fino al 30 giugno 2020 ma assegnati dal 1° luglio 2020 Ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31/12/2024 , assegnati dal 1° luglio 2025	Risoluzione ADE n. 46/E del 14 agosto 2020 , è stato chiarito che il valore del Fringe benefit è costituito dal valore normale ai sensi dell'articolo 9 del TUIR al netto dei costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. Circolare ADE n.10/E 03/07/2025 Interpello ADE 192/2025	Si ritiene che dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro debba essere scorporata l'indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell'interesse del datore di lavoro , sia che lo spostamento sia all'interno del comune della sede di lavoro che all'esterno. Volendo cercare di esemplificare il concetto affermato dall'Agenzia, ne scaturisce il seguente esempio : – canone di noleggio mensile pagato dal datore di lavoro: 750 euro – chilometri mensili percorsi: 2.000, di cui 1.400 ai fini lavorativi – indennità chilometrica Aci: 0,5 euro a chilometro – Valore del benefit tassato in capo al lavoratore: $750 - (1.400 \times 0,5) = 50$ euro
Immatricolati, assegnati e consegnati dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2024	Percorrenza annua di 15.000 km moltiplicata per il costo chilometrico ACI	25% (emissioni CO ₂ ≤ 60 g/km), 30% (60 g/km < CO ₂ ≤ 160 g/km) 50% (160 g/km < CO ₂ ≤ 190 g/km) 60% (CO ₂ > 190 g/km)
Ordinati entro il 31/12/2024 , assegnati e consegnati al lavoratore dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 (articolo 1, comma 48-bis, L.207/2024 come introdotto dal "Decreto Bollette" convertito in L.60/2025	Percorrenza annua di 15.000 km moltiplicata per il costo chilometrico ACI	25% (emissioni CO ₂ ≤ 60 g/km), 30% (60 g/km < CO ₂ ≤ 160 g/km) 50% (160 g/km < CO ₂ ≤ 190 g/km) 60% (CO ₂ > 190 g/km) Attenzione Se più favorevole però possibile applicare nuovo regime 2025
Immatricolati, assegnati e consegnati dal 1° gennaio 2025	Percorrenza annua di 15.000 km moltiplicata per il costo chilometrico ACI	50% 10% (veicoli elettrici a batteria) 20% (veicoli elettrici ibridi plug-in)

In caso di proroga di un contratto di concessione in uso promiscuo di un veicolo si continua ad applicare il regime fiscale vigente alla data di sottoscrizione del contratto originario	Circolare ADE n.10/E 03/07/2025	Applicazione normativa fiscale risalente alla stipulazione del contratto originario
In caso di riassegnazione del veicolo a un diverso dipendente attraverso la stipula di un nuovo contratto di assegnazione ci possono essere diverse situazioni	Circolare ADE n.10/E 03/07/2025	Riassegnazione di veicolo già oggetto di contratto di assegnazione in essere al 31/12/2024 e immatricolato dal 01/07/2020: 1) Si applica la disciplina vigente al 31/12/2024 (diversificazione del fringe in relazione alle emissioni in atmosfera di CO2) laddove il nuovo contratto di riassegnazione sia stipulato nel 2025 e la consegna del veicolo avvenga entro il 30/6/2025; 2) Qualora la riassegnazione avvenuta nel 2025 preveda la consegna del veicolo al lavoratore dal 01/07/2025 in avanti, la tassazione avviene secondo il valore normale (articolo 51, comma 3 del Tuir) Riassegnazione di un veicolo già immatricolato nel 2025 e che dalla medesima data sia riassegnato e consegnato ad un diverso lavoratore, ritenendo soddisfatti tutti e tre i requisiti per l'applicazione della nuova disciplina 2025, sarà quest'ultima disciplina a trovare applicazione (50%, 20%, 10%)